



# COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa

3° DIPARTIMENTO – ASSETTO DEL TERRITORIO

"Servizio Contratti"

Prov. n.579

del 29.06.2017

**Oggetto: Appalto Pubblico.** Per l'affidamento dei Lavori di: - Razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzarelli e Fontana" nel centro urbano di Santa Croce Camerina.-" Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.55 del 15.06.2015.

**Importo posto a base d'asta: € 420.759,99; CIG: -7124617BEE- CUP: -D34H15001120002-**

**Finanziamento:** L'opera che in questo procedimento ci occupa è finanziata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti -, giusto Decreto del Dirigente del Servizio (D.D.S.) n.2090 del 14.12.2016 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21.12.2016, e dalla Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di Legittimità sugli atti della Regione Siciliana - il 19.01.2017 per € 649.904,00.

## *Determina a Contrarre e Accertamento di Entrata*

### IL DIRIGENTE

**Visto** il Provvedimento del Sindaco n. 18 del 15.06.2017 con il quale fra l'altro, l'Arch. Maria Angela Mormina, è stato nominata Responsabile dei servizi ascritti al Dipartimento suddetto con attribuzione delle relative funzioni dirigenziali ex comma 3 bis, art. 51 L. 142/90;

**Dato** atto che il servizio, in argomento, è inserito nel suddetto Dipartimento;

**Premesso** che è volontà dell'A.C. realizzare i lavori di cui all'oggetto il cui progetto dell'importo complessivo pari a **€ 650.000,00** così come di seguito distinto è stato approvato con delibera di G.M. n.55 del 15.06.2015 trova copertura finanziaria al seguente UEB 09.04.2.02 al Bilancio di previsione 2016/2018;

### Quadro Economico Generale

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) Lavori così ripartiti</b>		<b>431.929,98</b>
Importo lavori o importo complessivo dell'appalto	431.929,98	
A detrarre Oneri Sicurezza diretti non soggetti al ribasso d'asta	7.710,49	
A detrarre Oneri Sicurezza indiretti non soggetti al ribasso d'asta	3.459,50	
Restano lavori a base d'asta	<b>420.759,99</b>	
<b>B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione così ripartite</b>		<b>218.070,02</b>
1) IVA 22% su lavori 10% di A)	95.024,60	
2) Spese Tecniche per accertamenti di laboratorio	11.000,00	
3) Incentivi per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs 50/16) 2% di A)	8.638,60	
4) Oneri conferimento in discarica residui asfalto di scarifica	4.500,00	
5) Oneri conferimento in discarica inerti	3.000,00	
6) Adeguamento del sistema di telecontrollo	65.000,00	
7) Imprevisti e Arrotondamenti	30.906,82	
<b>C) IMPORTO TOTALE PROGETTO A + B</b>		<b>650.000,00</b>

### Visto che

1. Ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale 12.07.2011, n.12, così come modificato dall'art.24 della Legge Regionale 17.05.2016, n.8, gli appalti di lavori, servizi e forniture, nella Regione Sicilia sono disciplinati:
  - a) dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 (di seguito definito semplicemente "Codice") e dalle sue successive modifiche ed integrazioni, per ultimo quelle inserite dal Decreto Legislativo 19.04.2017, n.56, nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla citata Legge Regionale 17.05.2016, n.8;

### Considerato che

2. Il rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla citata legge regionale n.8/16, rende immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.lgs n.50/2016, dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso;
3. In attuazione del collegamento funzionale della legge regionale n.8/2016 con la disciplina abrogata e con quella sopravvenuta, attuativa di direttive europee, tutti i riferimenti al D.lgs n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n.12/11 e nel Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n.13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal D.lgs n.50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione;

### Per quanto sopra

4. La presente procedura di fatto soggiace alla formale applicazione delle norme legislative, regolamentari e d'indirizzo sopracitate anche se non esplicitamente, nella stessa, riportate, che incontrovertibilmente costituiscono il quadro giuridico di riferimento, sulla base del quale questa stazione appaltante ha redatto la presente documentazione di gara;
5. Trovano applicazione inoltre nella presente procedura le parti ancora in vigore, in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del "Codice", del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, di seguito definito semplicemente "Regolamento".

### **Premesso Quanto Sopra**

#### **Visto/a:**

- **il decreto legislativo** 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare:
  - ✓ l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  - ✓ l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - ✓ gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  - ✓ l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  - ✓ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- **l'articolo 3** della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- **il "Codice"**, in particolare:
  - ✓ l'art. 3 (**Definizioni**), primo comma, lettere a), i) e o), che di seguito si riportano:

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

- ✓ l'art.37 (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*), per il quale non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e nel particolare il primo comma che testualmente recita:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art.38.

inoltre tutte le altre modalità di "*aggregazione e centralizzazione delle committenze*" riportate nell'art.37 de quo (*precisamente al secondo e quarto comma*), sono state previste, dal legislatore, in maniera alternativa e non sostitutiva da quella indicata al sopra riportato secondo periodo, del primo comma;

- ✓ l'articolo 38 (*Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza*) e precisamente il primo, il secondo e l'ottavo comma di seguito riportati:

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 .

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.

- ✓ l'articolo 216, comma 10, che testualmente recita:

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all' articolo 38 , i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- ***l'attestato*** n.000015435720170628172347283 del 28.06.2017 (ora 17:23) con il quale l'ANAC attesta che questa "*stazione appaltante*" è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni con Legge 221/2012, con codice AUSA 0000154357;
- ***che*** in assenza del citato DPCM di definizione dei requisiti tecnico-organizzativi di qualificazione delle stazioni appaltanti, detti requisiti, secondo la disciplina transitoria di cui al citato art.216, comma 10, sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179;
- ***il Comunicato*** ANAC del Presidente dell'8 giugno 2016 il quale testualmente prevede che:

Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, (40.000 euro servizi e 150.000 euro lavori), l'Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221.

***Richiamati*** i seguenti articoli del "***Codice***":

- ✓ 32, comma 2 e 3, i quali prevedono che:
  - a) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - b) la selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal "***Codice***";
- ✓ 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- ✓ 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- ✓ 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- ✓ 60, comma 1, il quale prevede che nelle procedure aperte il ***termine minimo*** per la ricezione delle offerte, trasmesse in risposta a un avviso di indizione di gara, è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- ✓ 36, comma 9, ai sensi del quale nelle procedure ordinarie e per i contratti sotto soglia, nel rispetto dei principi previsti dall'art.79, sempre del "***Codice***", i ***termini minimi*** stabiliti dal superiore art.60, possono essere ridotti fino alla metà;
- ✓ 95 sui criteri di aggiudicazione, ed in particolare il quarto comma;
- ✓ 97 sulle offerte anormalmente basse, ed in particolare il secondo ed ottavo comma;
- ✓ 80 sui motivi di esclusione;
- ✓ 29 sui principi in materia di trasparenza;
- ✓ 3, comma 1, lettera sss), il quale stabilisce che le "procedure aperte" sono le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

***Visto:***

- ***il decreto legislativo*** 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da

interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- **che il legislatore** ha riunito in un unico testo normativo (*Codice*) le disposizioni concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, assoggettando ogni appalto alla medesima disciplina generale, adottando nel contempo, per le procedure di scelta del contraente, la tripartizione comunitaria distinguendole in procedure aperte, ristrette e negoziate;

**Considerato che:**

- **L'affidamento** e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, ai sensi del "*Codice*", deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità;
- **le stazioni appaltanti**, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, relative alla remunerazione di specifici servizi, al fine di individuare la migliore offerta in gara possono utilizzare come criterio di selezione delle offerte:
  - a) il criterio del prezzo più basso, quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate. In tale ipotesi occorre definire puntualmente nelle specifiche tecniche le caratteristiche dell'appalto e i livelli qualitativi dello stesso in maniera puntuale e ben dettagliata, di guisa i concorrenti dovranno indicare il prezzo migliore al quale s'impegnano a svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto, esattamente secondo le modalità e lo standard qualitativo chiesti dalla stazione appaltante;
  - b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in questo caso la valutazione delle offerte verterà su una pluralità di elementi (parte tecnica e economica), il cui peso ponderale dovrà essere preventivamente individuato dalla stazione appaltante. Il prezzo sarà uno di tali elementi (parte economica), unitamente ad altri, scelti dalla stazione appaltante tra quelli elencati in via esemplificativa all'art.95, del "*Codice*", quali la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, ecc. In tale ipotesi la stazione appaltante individua le caratteristiche minime delle prestazioni oggetto dell'appalto, sulla cui base i concorrenti definiscono un progetto tecnico da offrire (parte tecnica);
- **il progetto esecutivo**, redatto per la realizzazione dell'opera pubblica in argomento, approvato con delibera di G.M. n.55/15, sopra citata, forma l'oggetto della prestazione ed il contenuto progettuale dei lavori da realizzare, così come previsto dagli articoli che compongono la Parte II, Titolo II, Sezione IV del DPR 207/10;
- **trattasi di lavorazioni/prestazioni** che si svolgono secondo procedure per le quali, con il progetto esecutivo sopra citato, sono già state ben individuate e definite le caratteristiche qualitative/quantitative e le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto e quindi non occorre acquisire proposte tecniche migliorative da parte dei concorrenti al fine di scegliere la soluzione ottimale mediante la valutazione dell'aspetto qualitativo delle offerte;
- **il presente appalto** ha per sua natura un contenuto agevolmente predeterminabile e si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate;
- **la scelta** del "prezzo più basso", per il caso in argomento, non risulta contrastante con il quadro normativo e giuridico, con il canone generale del buon andamento dell'amministrazione e con quello della "par condicio" tra i concorrenti e soprattutto rispetta i dettami imposti dal citato quarto comma dell'art.95 del "*Codice*";

- **la scelta**, come criterio di aggiudicazione, del "*minor prezzo*" si appalesa adeguata all'oggetto e alle caratteristiche del presente appalto anche in ragione delle superiori motivazioni;
- **lo schema** del Bando e del Disciplinare di Gara, con allegato il modulo/istanza necessario per la partecipazione, allegato al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal *Coordinatore del Servizio Contratti*, con il quale vengono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, rispetta tutti i vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale nonché quelli imposti dall'attuale legislazione regionale, e la selezione dei partecipanti avverrà mediante uno dei sistemi previsti dal "Codice", per l'individuazione dei soggetti offerenti;
- **la mancata** esecuzione della prestazione in argomento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, che l'opera che s'intende realizzare è destinata a soddisfare;
- **per la realizzazione** dell'opera in argomento occorre necessariamente procedere all'appalto dei lavori de quo;

**Visto/a:**

- **l'art.163**, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
- **l'art.5**, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n.244;
- **il bilancio** di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 24.05.2017;
- **il D.Lgs.** 118/2011 e successive modificazioni;
- **il principio** contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- **il testo** vigente del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;
- **il Regolamento Comunale** per l'acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con delibera del consiglio Comunale n.70 del 17.12.2007;
- **la normativa** regionale di riferimento:
  - ✓ 12 luglio 2011, n.12;
  - ✓ 3 gennaio 2012, n.1;
  - ✓ 11 aprile 2012 n.23;
  - ✓ D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n.13;
  - ✓ 17 maggio 2016, n.8;
- **lo Statuto Comunale** ed il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare gli artt. 4 e 18;
- **il Regolamento Comunale** sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **il Regolamento Comunale** sui controlli interni;

**Per quanto sopra premesso visto richiamato e considerato:**

- **così come** dettato dal quadro giuridico e normativo vigente ed in conformità con i citati criteri di efficacia ed economicità cui deve uniformarsi l'attività della P.A., nel caso specifico si ritiene opportuno addivenire all'affidamento dei lavori de quo mediante **procedura aperta** con termini per la ricezione delle offerte, non inferiori a gg.35, di cui al citato art.60 del "*Codice*", decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara nell'Albo Pretorio Comunale, così

come previsto dal nono comma dell'art.36 del "Codice";

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

*Ai sensi delle norme legislative e regolamentari sopra citate*

## **DETERMINA**

1. Dare atto che la premessa di cui sopra, con quanto in essa contenuto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Nel rispetto dei principi dettati dal "Codice" (*economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità*), provvedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante gara nella forma della Procedura Aperta, così come previsto dal combinato disposto dagli artt.36, comma nove, 60, comma primo, e 79.
3. Fissare come criterio di aggiudicazione, per la scelta dell'offerta migliore, quello del minor prezzo di cui all'art.95, quarto comma lett. a), del "Codice". Unicamente al minor prezzo o al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 95, quarto comma, e 97, ottavo comma del "Codice", pertanto l'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che praticherà il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma 2, del "Codice". Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci, nella presente procedura non trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art.97 del "Codice". Comunque la facoltà di esclusione automatica di cui sopra non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Si precisa che non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali oltre la quarta. Il tutto secondo le modalità ed i termini riportati al punto 14 dell'allegato schema di Bando di Gara al quale per maggiore chiarezza si rimanda.
4. Approvare l'allegato schema di Bando di Gara, composto dal bando stesso, dal disciplinare di gara e dal modulo/istanza, così come predisposti dal *Coordinatore del Servizio Contratti*, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Dare atto che il progetto esecutivo, redatto per la realizzazione dell'opera pubblica in argomento, approvato con delibera di G.M. n.55/15, sopra citata, forma l'oggetto della prestazione ed il contenuto progettuale dei lavori che con l'attivazione della presente procedura s'intendono realizzare, così come previsto dagli articoli che compongono la Parte II, Titolo II, Sezione IV del DPR 207/10.
6. Dare atto altresì che il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara, nella fattispecie disciplinato dal combinato disposto dall'art.36, nono comma, 60, primo comma, e 79 del "Codice", non deve essere inferiore alla citata norma legislativa **ovvero** a giorni trentacinque, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara nell'Albo Pretorio Comunale.
7. Per quanto attiene il superiore punto 6., garantire l'accesso libero, diretto e completo, (*a decorrere dai termini di decorrenza degli effetti giuridici connessi alla pubblicazione*), al capitolato d'oneri e ad ogni altro documento complementare (*necessario per la stima del costo*), precisando nel bando stesso l'indirizzo internet (*profilo committente*) presso il quale tale documentazione è accessibile.
8. Dare atto altresì che:
  - Trattasi di contratto pubblico di appalto avente ad oggetto l'acquisizione di lavori, così come definito dall'art.3, comma 1, lettera dd) del "Codice";
  - Il presente contratto pubblico di lavori è da ritenersi sotto soglia, così come definito dagli artt.3, comma 1, lettera ff) e 36 del "Codice";

- Trattasi di appalto a misura così come definito dall'art.3, comma 1, lettera eeee) del "Codice", pertanto il corrispettivo contrattuale verrà determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
- L'oggetto del contratto è il seguente: "Razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzarelli e Fontana" nel centro urbano di Santa Croce Camerina-. Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.55 del 15.06.2015".
- La forma che dovrà assumere il contratto è la seguente: contratto pubblico amministrativo con modalità elettronica ai sensi del tredicesimo comma dell'art.32, comma 14, del "Codice";
- Le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara e negli elaborati progettuali;
- L'importo complessivo di **€650.000,00** trova copertura finanziaria così come nella premessa indicato e dovrà essere mantenuto fino all'approvazione degli atti finali ovvero del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

9. Di accertare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di **€ 650.000,00**, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2017				
<b>Cap./Art.</b>	2010104/0	<b>Descrizione</b>	Razionalizzazione utenze idriche centro urbano		
<b>UEB</b>	09.04.2.02	<b>Miss/Progr.</b>	09/04	<b>PdC finanziario</b>	U.2.02.01.09.010
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	7124617BEE	<b>CUP</b>	D34H15001120002
<b>Creditore</b>					
<b>Causale</b>	Razionalizzazione utenze idriche centro urbano				
<b>Modalità finan.</b>	Decreto n.2090 del 14.12.2016 Ass.to Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 650.000,00</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	

10. Di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata **NON RICORRENTE**.
11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
12. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
- il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione dello stesso.
13. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Settore Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
14. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.



15. Dare mandato all'Ufficio Contratti di eseguire le incombenze legate all'espletamento della gara, per addivenire all'affidamento della presente procedura.
16. **Obblighi Pubblicitari:**
- a. Ai sensi del Provvedimento del Segretario Generale n.122 del 24.02.2012 e così come previsto dall'art.1, trentaduesimo comma, della L. 6 novembre 2012, n.190, pubblicare, per giorni quindici, la presente determinazione:
    - 1. All'Albo pretorio ordinario o cartaceo;
    - 2. All'Albo Pretorio on-line alla voce Bandi e Avvisi;
    - 3. Presso il sito web istituzionale o "*profilo committente*", all'indirizzo <http://comune.santa-croce-camerina.rg.it/> alla voce bandi e gare;
  - b. Ai sensi dell'art. 29, del "*Codice*", pubblicare il presente provvedimento, sul sito informatico di questa stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione dettati dal citato decreto legislativo.
17. Dare atto, altresì, ai sensi dell'articolo 29 del "*Codice*" che:
- a. tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente di questa stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo <http://comune.santa-croce-camerina.rg.it/> con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  - b. non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli;
  - c. nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione.
18. Ai sensi degli artt. 4 e 18 del vigente Regolamento di Contabilità la presente determinazione a cura dell'ufficio di Segreteria sarà numerata sull'apposito Registro e inviata in copia a questo Ufficio, all'Ufficio Contratti al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti **ed all'Albo Pretorio Ordinario o cartaceo** per la prescritta pubblicazione pari a giorni 15.
19. Ai sensi degli artt. 4 e 18 del vigente Regolamento di Contabilità la presente determinazione a cura dell'ufficio di Segreteria sarà numerata sull'apposito Registro e inviata in copia a questo Ufficio, all'Ufficio Contratti al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

*F.to Il Coordinatore del Servizio Contratti  
(geom. Filippo Barone)*

*F.to Il Dirigente del III Dipartimento  
(Arch. Maria Angela Mormina)*

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
C.5 ART.55 LEGGE N.142/90  
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Bruno Busacca)**